



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI - UFFICIO VI Benessere animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0004164-19/02/2015-DGSAF-COD_UO-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Registro – classif:

VIA PEC

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	20 FEB. 2015
Procl. N.	73659
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.760.05.9	

Alla **REGIONE PUGLIA**

Ufficio Sanità Veterinaria

patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

o.mongelli@regione.puglia.it

e, p.c.

**Servizi Veterinari delle Regioni e
Province Autonome**

**OGGETTO: Regolamento (CE) N. 1/2005 – Autorizzazione automezzo a noleggio per lunghi
viaggi – Richiesta parere**

In riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesto Ufficio con nota prot. n. 2131 del 12/02/2015 riguardo ai quesiti di seguito riportati, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Quesito n. 1. Nel caso in oggetto la persona che vuole noleggiare il furgone è già inserita in Banca Dati (Carrier) perché già proprietaria di altri automezzi. Deve fare un'altra domanda o basta aggiungere la targa del nuovo mezzo sull'autorizzazione già presente in BDN?

R. Nel caso specifico non è necessario inoltrare una nuova domanda autorizzativa per il trasportatore, ma basta aggiornare la BDN con il nuovo certificato di omologazione.

Quesito n. 2. E se tale automezzo viene usato dal trasportatore in oggetto solo per un trasporto, al termine deve essere cancellato dalla lista in BDN (non essendo più nella disponibilità)?

R. L'inserimento in BDN del nuovo certificato di omologazione trova una giustificazione nel momento in cui il mezzo omologato è nella disponibilità del trasportatore per un congruo periodo di tempo. Pertanto per un solo giorno di utilizzo può anche essere omesso l'inserimento in BDN.

Quesito n. 3. L'omologazione del nuovo mezzo deve essere richiesta dalla Ditta che ne è proprietaria e che la fornirà a chi in seguito l'affitta?

R. Non esiste alcuna procedura di riferimento che disciplini gli aspetti autorizzativi dei mezzi dati a noleggio. Tuttavia, mutuando le procedure per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi definite nell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, si ritiene che la ditta di noleggio debba farsi carico dell'omologazione del mezzo di trasporto per gli usi richiesti dal trasportatore. E' comunque importante che le responsabilità del trasportatore nell'utilizzo del mezzo siano ben definite tra le parti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori legati all'utilizzo del mezzo nel periodo di noleggio.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/referente del procedimento: Ugo Santucci 06 59946186 – ugo.santucci@sanita.it
Giuseppe Losacco 06 59946706 – g.losacco@sanita.it